

Repertorio n. 37.853

Raccolta n. 14.947

VERBALE DI ASSEMBLEA
"C.A.L.C.I.T. Casentino"

REPUBBLICA ITALIANA

Il trenta marzo duemilaventuno, in Bibbiena (Ar), alla Via Umbro Casentinese n.46, nel mio studio, alle ore diciannove e minuti quindici.

Innanzi a me, dottor **Marcello Zazzaro**, Notaio in Bibbiena, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Arezzo,

si è costituito

il signor **BENNATI Artusio**, nato a Monte San Savino (Ar) il 12 febbraio 1937, domiciliato e residente in Talla (Ar), alla Frazione Faltona, Via dei Prati n.2, C.F. BNN RTS 38B12 F628 N, il quale dichiara di intervenire al presente non in proprio ma nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'ente associativo denominato "COMITATO AUTONOMO PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI DEL CASENTINO - C.A.L.C.I.T. CASENTINO", con sede in Talla (Ar), alla Frazione Faltona, Via dei Prati n.2, C.F.94001590515, domiciliato, per la carica, presso la sede dell'Ente, autorizzato al presente in virtù dei poteri conferitigli dal vigente statuto, come per legge.

Io Notaio sono certo dell'identità personale e dei poteri del costituito, cittadino italiano, il quale, previa rinuncia - con il mio consenso - all'assistenza dei testimoni

d i c h i a r a

che in questo giorno, luogo ed ora si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea dell'Ente associativo denominato "COMITATO AUTONOMO PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI DEL CASENTINO - C.A.L.C.I.T. CASENTINO" e chiede a me notaio di far constare da pubblico verbale lo svolgimento dell'adunanza e le deliberazioni che l'Assemblea andrà ad adottare relativamente al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- a) trasformazione della veste giuridica dell'ente in quella di associazione non riconosciuta;
- b) esame ed approvazione della revisione dello Statuto dell'ente per il suo adeguamento alle vigenti normative di cui al D.Lgs.n.117/2017 (Terzo Settore);
- c) varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami, Io Notaio dò atto di quanto segue.

Costituzione dell'Assemblea

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto associativo, lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor **Artusio Bennati** il quale

constatata la presenza

--- per il Consiglio Direttivo, dei signori:

- **BELLI Filippo**, nato a Poppi (Ar) il 28 dicembre 1939, domi-

ciliato e residente in Chiusi della Verna (Ar), alla Località Romito n.64, C.F.BLL FPP 39T28 G879 M;

- **BONUCCI Nadia**, nata a Chiusi della Verna (Ar) il 17 luglio 1946 ed ivi domiciliata e residente alla località Romito n.64, C.F.BNC NDA 46L57 C663 F;

- **VIGNACCI Rita**, nata a Poppi (Ar) il giorno 8 ottobre 1936 ed ivi domiciliata e residente alla Via Nazionale n.36/B, C.F.VGN RTI 36R48 G879 Q;

- **GALLORINI Eleonora**, nata ad Arezzo il 14 maggio 1961, ivi domiciliata e residente in Arezzo, alla Località Petrognano n.27, C.F. GLL LNR 61E54 A390 E;

- **LEPRAI Cinzia**, nata ad Arezzo il 7 giugno 1960 ed ivi domiciliata e residente alla Via Tommaso Sgricci n.36, C.F.LPR CNZ 60H47 A390 O;

- **BINI Paola**, nata a Pratovecchio (Ar) il 12 giugno 1968, domiciliata e residente a Poppi (Ar), alla Via della Fiera n.22, C.F.BNI PLA 68H52 H008 Y;

- **FERRO Paolo**, nato a Bibbiena (Ar) il 18 settembre 1964, domiciliato e residente a Poppi (Ar), alla Via Torricella n.15, C.F. FRR PLA 64P18 A851 T,

- **MATINI Giancarlo**, nato a Poppi (Ar) il 16 settembre 1952 ed ivi domiciliato e residente alla frazione Badia Prataglia, Via Case Venti n.7, C.F.MTN GCR 52P16 G879 Q, oltre che di esso stesso **Presidente**;

--- che non risulta essere attualmente in carica alcun componente del Collegio dei Sindaci;

dichiara e precisa:

a) che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'articolo 8 (otto) del vigente Statuto associativo, mediante lettera consegnata a tutti gli associati in data 19 marzo 2021, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonchè dell'Ordine del Giorno;

b) che, alla data odierna, risultano far parte dell'Ente n.11 (undici) associati; così come risulta dall'attestazione rilasciata da esso Presidente dell'Ente in data 30 marzo 2021 che, in originale, si allega al presente sotto la lettera "A";

c) - che sono intervenuti alla presente adunanza, in proprio e/o per delega, n.11 (undici) associati, come meglio risulta dal "foglio di presenze" debitamente firmato da ciascuno degli intervenuti che, in originale, si allega al presente verbale sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale; il tutto, in virtù delle deleghe conferite dal signor **FOGNANI Franco** (nato a Bibbiena (Ar) il 25 maggio 1959 ed ivi domiciliato e residente alla frazione Terrossola n.35, C.F. FGN FNC 59E25 A851 G) nonchè delle delega conferita dal signor **BOCCI Franco**, nato a Bibbiena (Ar) il 6 aprile 1947, ed ivi domiciliato e residente alla Via della Repubblica n.30, C.F.BCC FNC 47D06 A851 S, al dottor Giancarlo Matini (deleghe conservata agli atti sociali), nei limiti fissati

(due deleghe) dall'ultimo comma dell'articolo 8 (otto) del vigente statuto;

d) - che tutti gli associati intervenuti sono regolarmente iscritti a norma di legge;

e) - che pertanto, stante la presenza di n.9 (nove) componenti del Consiglio Direttivo e di n.11 (undici) associati (in proprio e/o per delega), la presente Assemblea, ai sensi dell'articolo 8 (otto) del vigente statuto, risulta validamente costituita.

Tanto premesso e chiarito, assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del medesimo articolo 8 (otto) del vigente statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, **Artusio Bennati**, il quale apre, quindi, la **discussione**, ricordando agli associati come, ai sensi del D.Lgs. n.117/2017, così come aggiornato dal D.Lgs.n.18/2020, l'adeguamento dello statuto associativo alle norme del Codice del Terzo Settore - limitatamente agli aspetti obbligatori o derogatori della norma - possa essere realizzato con i quorum di maggioranza previsti per le assemblee ordinarie, purchè eseguito entro il termine di scadenza temporale del 31 maggio 2021, a seguito del Decreto legge "Cura Italia" del 17 marzo 2020 disposta dalla Legge n.159 del 27 novembre 2020, di conversione del D.L. n.125/2020 nonchè del Decreto Legge n. 41 del 21 marzo 2021.

Il Presidente, preliminarmente, introduce la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, relativo alla definizione della natura dell'Ente de quo nell'ambito delle forme associative previste dal nostro codice civile.

In particolare, il Presidente sottolinea come la denominazione dell'Ente, la forma giuridica assunta nell'atto costitutivo e lo scopo perseguito riconducano lo stesso nell'ambito della veste formale del "Comitato", inteso come "organizzazione volontaria di persone che perseguono uno scopo altruistico di rilevanza sociale, mediante la raccolta pubblica di fondi".

Lo stesso Presidente evidenzia, tuttavia, come le vigenti disposizioni statutarie non appaiano del tutto coerenti con tale inquadramento formale, soprattutto per quanto concerne l'aspetto caratteristico del comitato, rappresentato dalla sussistenza di un'"organizzazione con rapporto associativo a **struttura chiusa**"; infatti, l'attuale articolo 6 (sei) dello statuto prevede che, accanto ai soci fondatori, possano entrare a far parte dell'Ente anche i "sostenitori" ed i collaboratori", tutti con diritto all'elettorato attivo e passivo nonchè al voto in Assemblea.

In considerazione di tali incertezze interpretative circa la natura dell'Ente, il Presidente propone all'Assemblea di esaminare la proposta di "trasformare" la veste giuridica dell'Ente, assumendo - anche sotto il profilo formale - quella

dell'Associazione non riconosciuta, più aderente alle stesse attuali disposizioni statutarie; tra l'altro, un'ulteriore motivazione verso tale innovazione potrebbe essere rappresentata dalla circostanza che l'articolo 4 (quattro) del D.Lgs. n.117/2017, nel definire le varie tipologie di Enti che rientrano nel cd."Terzo Settore", non fa alcun espresso riferimento ai "Comitati"; ciò, forse sulla base della considerazione che le attività perseguite da tali enti associativi non rispondono sempre ad un "interesse di carattere generale".

Il Presidente ricorda, altresì, all'Assemblea, come l'approvazione di tale innovazione non possa prescindere dalla valutazione delle conseguenze che ne deriverebbero sotto il profilo della responsabilità nei confronti dei terzi; di fatti, mentre nel "comitato" tutti i membri rispondono personalmente e solidalmente - indipendentemente dall'attività svolta - circa la conservazione e l'impiego dei fondi dell'Ente, nell'"associazione" assumono responsabilità per le obbligazioni dell'ente esclusivamente gli Amministratori, cioè coloro che hanno agito in nome e per conto dell'Ente. Stante, tuttavia, il carattere totalitario della presente riunione, a garanzia degli eventuali creditori del Comitato, tutti gli intervenuti potrebbero confermare che, per le obbligazioni assunte anteriormente alla presente riunione, il regime di responsabilità rimanga inalterato.

Tanto premesso, il Presidente espone, quindi, nel dettaglio, all'Assemblea la necessità di procedere ad un sostanziale adeguamento del vigente statuto associativo, a fronte delle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (cd."Codice del Terzo Settore"), così come esplicitate dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.20 (venti) del 27 dicembre 2018.

Tale adeguamento risulta essere indispensabile per addivenire all'iscrizione dell'Ente nel Registro Provinciale delle ODV (Organizzazioni di Volontariato, intese quali Enti che svolgono attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo precipuo dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati) nonchè per procedere, quindi, all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente - preso atto della disponibilità manifestata da tutti gli associati intervenuti alla trattazione delle materie sopra esposte e dell'assenza di qualsiasi opposizione - sottopone, quindi, all'Assemblea la predetta proposta di revisione dello statuto vigente - già esaminata in via preliminare dal Consiglio di Amministrazione e depositata presso la sede associativa - procedendo alla lettura, articolo per articolo, del nuovo testo statutario ed evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

L'Assemblea degli Associati dell'Ente denominato "COMITATO

AUTONOMO PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI DEL CASENTINO - C.A.L.C.I.T. CASENTINO", udite e valutate le proposte dell'Organo Amministrativo, dopo ampia ed approfondita discussione, con il voto favorevole di tutti gli associati intervenuti, rappresentanti, in proprio o per delega, il 100% (cento per cento) degli associati, all'unanimità dei presenti

d e l i b e r a

- a) - di ridefinire formalmente la veste giuridica dell'Ente, ricondotta nell'ambito delle **Associazioni non riconosciute**, nel novero delle "**Organizzazioni di Volontariato (ODV)**", intese quali "Enti che svolgono attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi, in modo precipuo, dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati"; il tutto, senza che ciò determini alcuna "trasformazione" in senso civilistico né la necessità di procedere alla devoluzione del patrimonio dell'attuale Ente, a fronte di un semplice "mutamento di qualifica" nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS);
- b) - di dare espressamente atto - a tutela delle ragioni dei creditori dell'Ente - che, per le obbligazioni assunte anteriormente alla presente riunione, così come per la conservazione e l'impiego dei fondi associativi, rimane confermata la responsabilità personale e solidale di tutti i membri dell'Ente, indipendentemente dall'attività concretamente svolta;
- c) - di approvare l'esaminata, integrale revisione dello statuto associativo, composto da n.24 (ventiquattro) articoli, che si allega al presente sotto la lettera "C";
- d) di conferire al Presidente dell'Ente ogni potere, delega ed autorizzazione:
- 1) a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, con esenzione dal versamento dell'imposta di registro e di bollo (ai sensi del terzo e quinto comma dell'articolo 82 del Codice del Terzo Settore);
 - 2) a compiere tutte le pratiche necessarie per il deposito e la sottoposizione delle modifiche statutarie in oggetto presso i competenti registri e le competenti Autorità;
 - 3) a compiere le pratiche necessarie per l'iscrizione dell'Ente presso l'Albo Regionale del Volontariato, presso il Registro delle Persone Giuridiche nonché presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, al momento in cui sarà operativo ai sensi del D.Lgs. n.117/2017;
 - 4) ad apportare al presente statuto tutte le modifiche eventualmente richieste dalle competenti Autorità.

Chiusura dell'assemblea

Assunte le predette decisioni, non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore venti e minuti cinquantacinque.

Il Presidente mi consegna, quindi, la versione aggiornata dello statuto, allegato al presente sotto la lettera "C", di-

spensandomi dalla sua nuova, ulteriore lettura.

Le spese del presente e conseguenziali cedono a carico dell'Associazione.

Richiesto,

Io Notaio ho ricevuto il presente atto e l'ho letto alla parte costituita che la approva e lo sottoscrive.

In parte redatto con mezzo elettronico ed in piccola parte manoscritto da me notaio, quest'atto consta di undici facciate di tre fogli e viene chiuso alle ore ventuno.

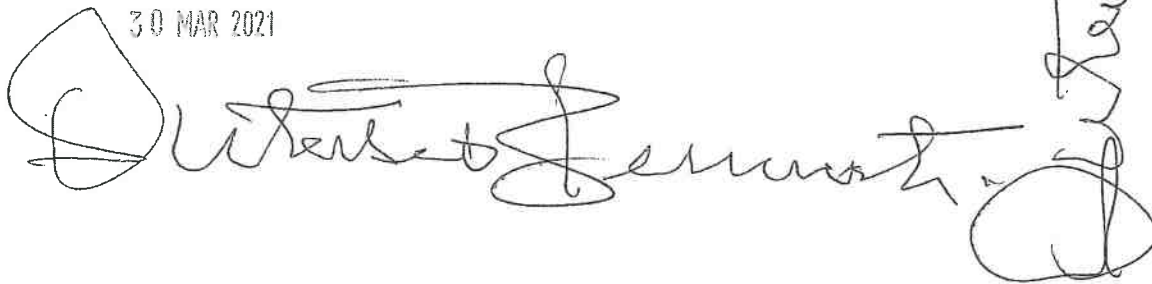
Firmato: Artusio Bennati, Notaio Marcello Zazzaro. Vi è sigillo.

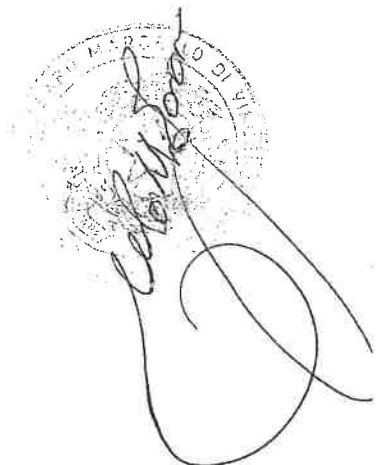
Allegato 'A' al Repertorio n. 37853 Raccogli n. 11947

Io sottoscritto Artusio Bennati, in qualità di Presidente del CALCIT Casentino, comunico i nomi e la qualifica dei nuovi associati: (11)

Bennati Artusio	-	Presidente
Matini Giancarlo	-	Vice presidente
Leprai Cinzia	-	Segretaria
Bini Paola	-	Contabile
Gallorini Eleonora	-	Consigliere
Ferro Paolo	-	Consigliere
Vignacci Rita	-	Consigliere
Belli Filippo	-	Consigliere
Bonucci Nadia	-	Consigliere
Fognani Franco	-	Consigliere
Bocci Franco	-	Consigliere

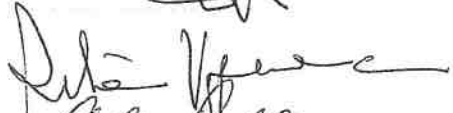
30 MAR 2021





Allegato B al Repertorio n. 37853 Raccolta n. 14947

FOGLIO PRESENZE

Bennati Artusio	
Matini Giancarlo	delegato per delega di: Bocci Franco e
Leprai Cinzia	Fagnani Franco
Bini Paola	
Gallorini Eleonora	
Ferro Paolo	
Vignacci Rita	
Belli Filippo	
Bonucci Nadia	




STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' corrente l'Associazione di volontariato denominata "COMITATO AUTONOMO PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI DEL CASENTINO O.D.V.", più brevemente denominato "CALCIT CASENTINO O.D.V.", ai sensi della Legge n.266/91 e del D.Lgs. n.117/2017 per il perseguimento, senza fine di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione assume, negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi altro segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV".

Viene espressamente previsto che, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione dovrà aggiungere alla denominazione anche l'espressione "Ente del terzo settore" ovvero l'acronimo "ETS".

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha la sede legale in Bibbiena (Ar), alla Via Umbro Casentinense n.1.

Le eventuali variazioni della sede dell'Ente all'interno del medesimo Comune non costituiranno modificazioni del presente Statuto.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione - che dispone di struttura e di organizzazione democratiche - è fissata al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo ulteriore proroga deliberata dall'Assemblea.

TITOLO II - ATTIVITÀ

Art. 4 - Scopo, finalità e attività

L'Associazione è un'organizzazione di volontariato che persegue, in via esclusiva o principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro (anche indiretto), democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche (fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente).

L'Associazione opera, senza scopo di lucro, per l'esplicazione di azioni direttamente volte alla prevenzione ed alla rimozione di situazioni di bisogno della persona e della collettività, attinenti prevalentemente a casi di oncologia, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n.117/2017:

- a) interventi e servizi sociali, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.117/2017;
- b) prestazioni socio-sanitarie, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett.c), del D.Lgs. n.117/2017;

Allegato C
al Regolamento
n. 37853
Bovalto
n. 16847

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett.i) del D.Lgs. n. 117/2017;

d) beneficenza o erogazione di servizi a sostegno di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett.u), del D.Lgs. n.117/2017.

In particolare, l'Associazione persegue i propri scopi con le seguenti modalità:

- reperendo fondi e mezzi finanziari per poter acquistare strumenti, mobili ed immobili funzionali da donare prevalentemente all'Ospedale di Bibbiena e, eventualmente ad altri Istituti di cura pubblici che saranno di volta in volta individuati e ritenuti opportuni; il tutto destinato in maniera prevalente alla diagnosi precoce ed alla cura delle malattie oncologiche;
- sostenendo le spese o quote di spese per la formazione specifica e la qualificazione di personale medico e paramedico esclusivamente alle dirette dipendenze, a tempo pieno, di Istituti pubblici prevalentemente ad indirizzo oncologico;
- collaborando, nella maniera più proficua e più completa, con le Autorità sanitarie locali per una sempre migliore diffusione della educazione sanitaria;
- offrendo agli Enti ospedalieri e alle Autorità sanitarie locali la migliore collaborazione che fosse richiesta e compatibile per il raggiungimento degli scopi di cui sopra;
- collaborando eventualmente con Enti, Fondazioni ed Istituti, sia a carattere locale che nazionale, che abbiano scopi analoghi ed affini a quelli contemplati nel presente Statuto;
- istituendo borse di studio a favore di medici iscritti nei rispettivi albi, aventi ad oggetto specializzazione e ricerca prevalentemente in campo oncologico, da svolgere prevalentemente presso gli Istituti di cura pubblici nel territorio casertinese;
- organizzando convegni scientifici, seminari, tavole rotonde e incontri, inerenti la materia oncologica;
- con ogni altra attività con cui l'Associazione si avvarrà, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite (anche in via indiretta) dei propri volontari, esclusivamente per fini di solidarietà;
- partecipando a manifestazioni, competizioni, mostre, organizzate da terzi ai fini della raccolta dei fondi che permettano il raggiungimento dello scopo e finalità dell'Associazione;
- costituendo commissioni di vario genere (ad esempio; scientifico, culturale, organizzativo, ecc.) ai fini del raggiungimento dello scopo e finalità dell'Associazione;

- sostenendo, in tutto od in parte, i costi per l'assistenza domiciliare a favore di pazienti oncologici e ad alta complessità svolta da personale medico ed infermieristico. Tale assistenza potrà essere organizzata sia sotto forma di collaborazione occasionale che coordinata e continuativa, ma sempre in forma professionale e con esclusione di qualsiasi coordinamento da parte dell'Associazione e di qualsiasi altra forma di subordinazione rispetto all'Associazione stessa. Le attività di interesse generale di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, previste dalla legislazione vigente. A tal fine, è demandata all'Organo Amministrativo l'individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla legislazione vigente, con specifico riferimento alla disciplina delle Organizzazioni di volontariato.

TITOLO III - PATRIMONIO

Art. 5 - Risorse e patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di dotazione, alimentato da:

- beni mobili e immobili e diritti immobiliari;
- beni strumentali acquistati o ricevuti a titolo liberale, destinati ad essere donati alle strutture sanitarie pubbliche prevalentemente del territorio casentino, di volta in volta individuati e ritenuti opportuni;
- donazioni, lasciti o successioni.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi dell'Associazione e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali eventualmente stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative e iniziative varie, all'uopo organizzate dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione;
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, provenienti da associati, non associati, enti pubblici o privati, per il raggiungimento degli scopi e finalità dell'Associazione;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, nei limiti previsti dalla legislazione vigente con specifico riferimento alle Organizzazioni di volontariato;
- da entrate derivanti da attività di raccolta fondi;

- da donazioni e lasciti testamentari;
- da eventuali rendite patrimoniali.

Eventuali beni immobili che dovessero pervenire all'Associazione potranno essere alienati nei modi e nei termini ritenuti opportuni dal Consiglio di Amministrazione.

I singoli associati non possono, in ogni caso, chiedere la divisione delle risorse comuni.

II patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a favore di fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO IV - VOLONTARI E ASSOCIATI

Art. 6 - Attività di volontariato

Per lo svolgimento di ogni attività necessaria alla realizzazione dello scopo e finalità dell'Associazione, questa si avvale prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati. L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni che il Consiglio di Amministrazione fisserà annualmente, salvo quanto stabilito dall'art.33 del D.Lgs n.117/2017. Qualora occorra, il volontario potrà essere inviato a corsi di qualificazione, indipendentemente dalla circostanza che l'Associazione si avvalga prevalentemente di personale medico, paramedico e tecnico, ai sensi dell'Art.4 (quattro) del presente Statuto, stante la specificità e la qualifica degli interventi richiesti.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento ed ai sensi dall'art.33 del D.Lgs. n. 117/2017.

I volontari di cui si avvale l'Associazione devono essere da questa assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. n.117/2017.

Art. 7 - Modalità e condizioni di ammissione

Possono essere associati dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che ne facciano richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione e che offrano la loro spontanea e distinta disponibi-

lità per il conseguimento delle finalità di carattere sanitario, culturale, civile, sociale e solidaristico.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla normativa vigente.

Laddove prevista dal Consiglio di Amministrazione, è richiesto il versamento di una quota annuale di sostegno, in misura minima che, di volta in volta, verrà stabilita dallo stesso Consiglio.

Le domande di ammissione sono esaminate secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte e, eventualmente, accolte dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei membri in carica.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla all'interessato, il quale può - entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto - chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 8 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

- Decesso;

- Mancato pagamento della quota associativa eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione: la decadenza viene disposta su decisione del Consiglio di Amministrazione, trascorsi 6 (sei) mesi dal mancato versamento della quota associativa annuale;

Recesso: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione; tale recesso avrà decorrenza immediata dal momento della sua ricezione. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota associativa eventualmente stabilita per l'anno in corso;

- Esclusione: l'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato - se possibile e richiesto dallo stesso - per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea che, se non appositamente convocata, delibera sulla domanda in occasione della sua successiva convocazione.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere al-

l'Associazione non possono chiedere la restituzione dei contributi versati - che non sono rimborsabili, rivalutabili né trasmissibili - né vantano alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 9 - Categorie di associati

Gli associati si distinguono in: volontari, sostenitori e onorari.

Sono **associati volontari** coloro che intervengono personalmente e partecipano continuativamente alle attività dell'Associazione.

Sono **associati sostenitori** tutti coloro che intendono sostenere l'attività dell'Associazione senza prestare, tuttavia, operativamente la propria attività di volontariato.

Sono **associati onorari** le persone od enti che verranno eletti dall'Assemblea su proposta degli associati volontari e sostenitori, per meriti speciali di carattere culturale, operativo od altro che abbia dato eccezionale risultato all'Associazione stessa.

Art.10 - Diritti e obblighi degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione, in qualsiasi momento, mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione, come sopra indicato.

Gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle normativa vigente e dallo Statuto, di votare direttamente o per delega, di eleggere ed essere eletti negli organi sociali. Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa eventualmente stabilita, hanno il diritto di esaminare i libri dell'Associazione, tenuti presso la sede legale e/o operativa dell'ente, entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio di Amministrazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti all'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari nonché alle direttive e deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell'Associazione.

TITOLO V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di Controllo e di Revisione legale dei conti.

Ai componenti degli organi dell'Associazione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di Controllo che siano

in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, secondo comma, c.c., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della propria funzione.

Art. 12 - Assemblea (convocazione)

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Essa è convocata, anche fuori della sede sociale, almeno due volte all'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo nonchè entro il 30 (trenta) novembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

Essa deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio di Amministrazione o da almeno un decimo (1/10) degli associati. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede dell'Associazione e presso la segreteria, almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art.13 - Assemblea (quorum costitutivi e deliberativi)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e votare tutti gli associati che risultino iscritti nel libro degli associati almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ogni associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta (anche in calce all'avviso di convocazione). Ogni associato può rappresentare non più di 1 (uno) associato.

Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione, sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza fisica o per delega di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli

aventi diritto di voto. In seconda convocazione, non è previsto un quorum costitutivo e le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza degli associati presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare il presente Statuto occorre la presenza fisica o per delega di almeno (2/3) due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare sullo scioglimento, la trasformazioni, la fusione o la scissione dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno (3/4) tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente eletto dall'Assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o dalla persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti gli associati ancorché dissenzienti o assenti.

Art. 14 - Assemblea (competenze)

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Associazione;
- c) approvare il bilancio sociale, quando previsto dalle disposizioni normative vigenti;
- d) nominare e revocare i componenti degli Organi sociali;
- e) nominare e revocare, quando previsto dalle disposizioni normative vigenti, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- b) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

Art. 15 - Organo di Amministrazione (composizione)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione spetta all'Assemblea. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrativo sono scelti tra gli associati. Si applica l'art.2382 c.c. in mate-

ria di cause di ineleggibilità e decadenza.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente, un Vice Presidente ed attribuisce altri incarichi specifici funzionali allo svolgimento dell'attività organizzativa dell'Associazione.

Il Segretario può essere scelto dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori dei suoi membri.

Decade dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione chi, senza giustificato motivo, non intervenga per 3 (tre) volte consecutive alle sedute del Consiglio stesso. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato, dopo aver preso atto della terza assenza ingiustificata.

Contro la pronuncia di decadenza, da comunicare all'interessato entro 5 (cinque) giorni dall'adozione del provvedimento, l'Amministratore può presentare appello all'Assemblea mediante motivata richiesta indirizzata al Presidente, che disporrà la convocazione dell'Assemblea stessa entro i 30 (trenta) giorni successivi. Nel caso in cui la pronuncia di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di appello è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti al Presidente.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione (adunanze)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno 2 (due) Amministratori o dall'Organo di Controllo, con un limite minimo di 6 (sei) volte all'anno solare.

Ogni membro del Consiglio di Amministrazione dovrà essere invitato alle riunioni almeno 3 (tre) giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato nelle 24 (ventiquattro) ore. La convocazione della riunione può essere fatta con comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria e raccomandata, a mano, a mezzo fax, telegramma e posta elettronica) o, in caso di necessità o urgenza, con comunicazione telefonica attraverso SMS o altri mezzi equivalenti. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da altro membro del Consiglio più anziano per carica nell'Associazione.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da

persona designata da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 17 - Consiglio di Amministrazione (competenze)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Al Consiglio di Amministratore competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, il Consiglio ha il compito di:

- attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi e finalità dell'Associazione;
- determinare le quote associative, laddove ritenuto opportuno;
- assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- predisporre i bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione, secondo le disposizioni normative e del presente Statuto;
- documentare in calce o in apposita relazione allegata al bilancio il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Associazione stessa, secondo le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti;
- stabilire i limiti massimi e le condizioni per il rimborso delle spese sostenute e documentate dai volontari e deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso mediante autocertificazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- porre in essere gli adempimenti relativi alla pubblicazione

e/o al deposito dei bilanci e dei rendiconti presso gli uffici competenti, nei casi e con le modalità previste dalla legislazione vigente;

- perseguire la raccolta fondi (direttamente o attraverso organizzazione di manifestazioni diverse);
- provvedere alla gestione dei fondi per destinarli al raggiungimento degli scopi e finalità dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte, organizzazione ed esecuzione di tutte le iniziative tendenti al raggiungimento degli scopi e finalità dell'Associazione;
- concludere contratti con Enti Pubblici o Privati, contrarre mutui passivi, assumere obbligazioni e conferire apposita delega, da trascrivere nell'apposito libro sociale, al Presidente o ad altro soggetto autorizzato nell'ambito del Consiglio di Amministrazione per il compimento delle suddette operazioni e rilasciarne liberatorie quietanze.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo, determinando i limiti della delega.

Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità dell'Associazione, il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi di uno o più consulenti medici nonché di altri professionisti specialisti in materie oncologiche.

Art.18 - Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente dell'Associazione e rappresenta, a tutti gli effetti, l'Associazione di fronte ai terzi od in giudizio; egli ha la firma sociale per quanto riguarda la gestione contabile dell'Associazione. Negli altri casi, la firma del Presidente dovrà sempre essere abbinata a quella del Vice Presidente o di un altro membro del Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito dei poteri conferiti dal presente Statuto, il Presidente può rilasciare deleghe ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, su apposita delega del Consiglio, ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualsiasi grado di giudizio.

Art. 19 - Organo di Controllo

L'Organo di controllo (Collegio Sindacale) dell'Associazione è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, di cui almeno 1 (uno) scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali. I membri dell'Organo di Controllo sono nominati dall'Assemblea, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Si applica l'art.2399 c.c. in materia di cause di ineleggibilità e decadenza.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-

strazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231 qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso, inoltre, esercita il controllo contabile, ai sensi della vigenti disposizioni di legge. L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'Associazione o su determinati affari.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

Quando prevista obbligatoriamente dalle disposizioni di legge vigenti, all'Organo di Controllo può essere affidata anche la funzione della revisione legale dei conti, a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

La carica dei membri dell'Organo di Controllo è gratuita. Con delibera assembleare, ove ritenuto opportuno, può essere riconosciuto un compenso ai membri che siano in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 2397, secondo comma c.c., anche ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. n.117/2017.

Art. 20 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei conti o una Società di Revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

Art. 21 - Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio associativo decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno alla predisposizione del bilancio consuntivo e del conto economico, corredandoli con una relazione sull'andamento della gestione. Il bilancio d'esercizio è redatto con le modalità previste dalla legislazione vigente con riferimento alle Organizzazioni di volontariato.

Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art.14 del D.Lgs. n.117/2017, il Consiglio di Amministrazione redige, altresì, il bilancio sociale, secondo le Linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e ne dà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nonché con la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti

disposizioni di legge.

I bilanci devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.

Art.22 Libri

Per il buon funzionamento dell'Associazione saranno istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali registri obbligatori previsti dalle norme fiscali, i seguenti libri anche su modulo continuo per la tenuta meccanografica:

- libro degli associati;
- libro dei verbali dell'Assemblea;
- libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- libro dei verbali dell'Organo di Controllo e di revisione legale.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà ad individuare la procedura per la liquidazione ed a nominare uno più liquidatori. In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, di altro organo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.24 - Norma di rinvio

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme ed i principi del D.Lgs. n.117/2017 e successive modifiche e integrazioni, del Codice Civile e delle altre leggi e regolamenti in materia, anche di volontariato.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultino essere incompatibili con la disciplina vigente nonché tutti i riferimenti contenuti nel presente Statuto al Registro medesimo, trovano applicazione a decorrere dall'operatività del Registro stesso.

Firmato: Artusio Bennati, Notaio Marcello Zazzaro. Vi è sigillo.

Copia con ~~l'originale~~ ed ~~al~~ ~~sempre~~
Copia ~~con~~ ~~l'originale~~ ~~ed~~ ~~al~~ ~~sempre~~
S'ALASCIA PER ~~la parte~~ ~~ed~~ ~~al~~ ~~sempre~~
BIBLIOTECARIA, 2 APR 2021

Le fante